



UNIVERSITÄTS-
BIBLIOTHEK
PADERBORN

Universitätsbibliothek Paderborn

**R. P. F. Felicis Potestatis Panormitani Ordinis Minorum S.
Francisci de Observantia ... Examen Ecclesiasticum**

Potesta, Felice

Coloniæ, 1712

Cap. I. Affertur Edictum Universalis Inquisitionis Romanæ.

urn:nbn:de:hbz:466:1-40060

PARS SECUNDA

De Denuntiationibus faciendis ad Edicta Inquisitorum.

CAPUT I.

Novum Edictum Univ. Inquisitionis Romanae.

NOi, &c. Per la misericordia di Dio della S. Chiesa Romana Cardinali, e per la Repubblica Christiana contro l'heresia, e per la Generali Inquisitori, dalla Santa Sede Apostolica specialmente Deputati. -

Essendo à Noi per la continua esperienza manifesto, che molti per malitiam, altri per obediencia, & altri per ignoranza non fanno all'obbligo, che hanno di denuntiar al Sancto Offizio li delitti spettanti ad esso, e per ciò succedono grandissimi inconvenienti, & errori, non solamente contro i buoni, & Christiani costumi, ma ancora contro la Fede Cattolica. Noi per tanto, a quali specialmente deve essere à cuore la gloria di Dio, e la conservazione, & augumento della Fede Cattolica, e la salute dell'anime; volendo provvedere à tanto disordine, con autorità Apostolica à noi commessa, comandiamo in virtù di Santa obediencia, e sotto pena di scomunica di lata sentenza, oltre l'altre pene prescritte da' Sacri Canoni, Decreti, Constitutioni, e Bolle de' Sommi Pontefici, per tenere del presente Editto à tutte, e ciascuna persona di qualunque stato, grado, e condizione, o dignità, così Ecclesiastica, come secolare, che fra il termine di un mese, dieci de' quali per il primo, dieci per il secondo, & dieci per il terzo termine peremptorio, si debbono rivelare, e giuridicamente notifi-

care al S. Offizio, ò vero à gli Ordinari, tutti, e ciascuno di quelli, de' quali sappiamo, ò habbiano havuto, ò haveranno notizia.

Che siano Eretici, ò sospetti, ò diffamati di eresia, ò credenti, ò fautori, ò ricettatori, ò defensori loro, ò habbian adherito, ò adheriscano à Riti de' Giudei, ò Maumettani, ò de' Gentili, ò habbiano apotatato dalla Santa Fede Christiana.

Che habbiano fatti, ò facciano atti, da quali si possa argomentare patto espresso, ò tacito col Demonio, esercitando incanti, magie, sortilegii, porgendoli suffumigii, incensi, per trovar tesori, & altri intenti, chiedendo da lui risposte, & invocandolo, & à quell'effetto promettergli obediencia, & consacragli pentacoli, libri, spade, specchi, ò altre cose, nelle quali intervenga il nome, & opera sua.

Che si siano ingeriti, ò ingeriscano in far esperimenti di Negromantia, e di qualsivisa altra sorte di Magia, con entrare ne' circoli; far l'esperimento della Caraffa, del Crivello, per trovar i medesimi tesori, co' se nascoste, rubbate, ò per dute, e fare altre simili, e superstitiose attioni ad altri fini, massime con abuso de' Sacramenti, ò di cose sagre, ò benedette.

Che senza licenza dovuta ritenghino scritti, che contenghino Eresie, ò libri d'Eretici, che trattino ex professo di Religione, ò che gli habbino letti, ò tenuti, ò stampati, ò fatti

Bbbbb 2 fatti



fatti stampare, ò li leggano, tengano, stampano, fanno stampare, introducano, ò difendano, sotto qualsivoglia pretesto, ò colore.

Che habbiano libri di Negromantia, Magia, ò continenti incantesimi, sortilegii, e simili superstizioni, massime con abuso di cose sagre.

Che contro il voto solenne fatto nella Professione in qualsivoglia Religione approvata, ò dopo haver preso l'Ordine sagro, habbia contratto, ò contraha Matrimonio.

Che vivendo la prima moglie, pigli la seconda, ò vivendo il primo marito, pigli il secondo.

Che contro i Decreti, e Constitutioni Apostoliche, habbino abusato, ò abusino il Sacramento della Penitenza, servendo si della Confessione e Confessionario à fini dishonesti, sollecitando in essi i penitenti ad turpia; & havendo con essi discorsi di cose illecite, e non convenienti al fine, per il quale è stato instituito.

Che habbiano proferito, ò proferiscano bestemmie eretiche contro Dio, la Beatissima Vergine, e Santi, ò procedino à qualche atto di offesa, e disprezzo contro l'Imagine, ò figure rappresentanti il medesimo.

Che habbiano tenute, ò tenghino occulte conventicole, ò radunanze in pregiudizio, disprezzo, ò contra la Religione.

Che habbia indotto qualche Cristiano ad abbracciare il Giudaismo, altra Setta contraria alla Fede Cattolica, ò impedito i Giudei, ò Turchi à battezzarsi.

Che non essendo ordinati Sacerdoti, s'habbiano con sacrilego ardore usurpato, ò si usurpino di celebrar Messa, anchorche non habbiano proferito le parole della consecrazione, ò habbiano presonto di ministrare il Sacramento della Penitenza a Fedeli di Cri-

sto, anchorche non si sia venuto all'atto dell'assoluzione.

In oltre si dichiara, che quelli, i quali denunciaranno, come si ordina nel presente Editto, non possono essere da alcun modo castigati, se non dal S. Offizio, dopo che habbano in esso giuridicamente rivelato la sequenti, al che non possono soddisfare con lettini, ò lettere, senza nome, e cognome dell'Autore, ò altri modi incerti, se non si tiene conto alcuno nel Santo Tribunale.

Si dichiara anche, che con la suddetta confessione de' casi di sopra da noi specificati, non si escludano gli altri casi spettanti al Santo Offizio, che per altro sono riservati ne i Sacri Canonici, Constituzioni, e le de' Sommi Pontifici; nè meno coloro, che l'Editto s'intenda derogato all'altre leggi Canoniche, Apostoliche, & à gli altri ditti oegli Ordinari, & Inquisitori.

Et à fine, che del presente Editto non possa pretendere ignoranza, comandando che sia affiso per i luoghi soliti di Roma, notificati alli Teicovi delle Città, e luoghi di Roma, nelle quali non son Inquisitori, lo publichino, & ordinino, che li Parochi delle loro Diocesi lo legghino, e prima Domenica dell'Advent, e prima Domenica di Quaresima; il che pareremo vogliamo, che si facci dalli Parochi, e Curiali di Romano ne le loro Chiese, e dove che si troverà in esse congregato il popolo, poi farne attaccare alle porte delle Chiese, e Sagristie di esse un'elenco, nel quale si demo, per osservare quanto in esso si contiene. Dal Palazzo del Sant'Offizio questo 10. Marzo 1677.

Loco † Sigilli.

Franciscus Riccardus S. Romani
Universalis Inquisitor